



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2016

Oggetto: esami di Stato – titolo di studio estero carente della dichiarazione di equipollenza – praticantato equivalente – D.P.R. n. 137/ 2012 - periodo transitorio.

Rispondiamo alla vostra email del 6 giugno u.s., in merito a diversi quesiti relativi a: 1) istanza di ammissione agli esami di Stato di un candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero carente della dichiarazione dell'equipollenza con omologo titolo nazionale; 2) efficacia del praticantato equivalente svolto con tratto di lavoro subordinato nel periodo 2006/2010.

Orbene in via preliminare, si ricorda che, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, è necessario possedere il titolo di studio di perito industriale previsto dall'ordinamento professionale.

Nel caso specifico, il candidato in possesso di un titolo di studio secondario superiore o titolo di rango universitario conseguito all'estero, che, da solo, non abilita all'esercizio della professione, deve richiedere al Ministero dell'Istruzione e dell'Università, per il tramite del CSA (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi), l'attestato di equipollenza del titolo di studio di Perito Industriale, in modo tale che, all'esito, possa maturare il periodo di praticantato ex L. 17/1990 necessaria per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Pertanto, se il candidato è residente in Italia ed ha conseguito un diploma di scuola secondaria con almeno 12 anni di scolarità, può richiedere al Ministero dell'Istruzione, presso gli uffici del CSA (Ex Provveditorato agli Studi) l'attestato di equipollenza del proprio titolo di studio.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 153/1971, in uno con il d.m. 1° febbraio 1975, come modificato dal d.m. 2 aprile 1980, concernenti il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studi conseguiti all'estero, i requisiti per il riconoscimento sono i seguenti (art. 3, d.m. 1° febbraio 1975): 1) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15); 2) dichiarazione della predetta autorità indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l'ordinamento vigente nel paese in cui è stato conseguito; 3) certificato di residenza italiana; 4) curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie, per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero, sia, eventualmente, in Italia (tale curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato, e deve, inoltre, indicare, oltre agli studi svolti, l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro da lui maturate in connessione col titolo del quale si chiede l'equipollenza); 5) ogni altro titolo o documento, anche in copia fotostatica, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum di cui al precedente punto 6), accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana; 7) eventuali atti (anche in copia fotostatica) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana, o di corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.); 8) elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2016

Di poi si precisa che, ai sensi dell'art. 1, d.m. 1° febbraio 1975, coloro i quali <<aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli di studio italiani, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dei titoli finali di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere, corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado, e che abbiano, secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi, il riconoscimento legale degli studi e degli esami, possono presentare domanda ad un provveditore agli studi di loro scelta>> (ora Centri Servizi Amministrativi, ndr).

Dopo aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza con il titolo di studio di perito industriale, il candidato può richiedere l'iscrizione nel Registro dei praticanti, secondo le modalità di cui alla L. n. 17/1990 e Direttiva CNPI sul Praticantato.

Solo successivamente potrà essere valutato il periodo di praticantato equivalente svolto, sempre che, nel caso di specie, il titolo di studio sia stato conseguito in epoca precedente lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.